*Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**SCHEMA DI DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "*MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI, PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI ISPETTORE SUPERIORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA R-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95*".**

**IL CAPO DELLA POLIZIA**
**DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*";

**VISTO** il decreto del *Presidente* della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*";

**VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

**VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*", convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da pare delle pubbliche amministrazioni*";

**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

**VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, concernente "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*";

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"

**VISTO** il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,

della legge 24 aprile 2026, n. 54, e, in particolare, l'art. 18, comma 1, che, recando disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato, tra l'altro, alla lettera e), prevede la sostituzione della lettera "*r-bis*" all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, prevedendo così due concorsi straordinari per titoli, per l'accesso, mediante concorso interno, alla qualifica di ispettore superiore, da bandire nell'anno 2026 e 2027 per, rispettivamente, 1.800 e 2.400 posti, riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante "*Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15*";

**VISTO** il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza dell'8 marzo 2022, recante la "*Disciplina dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato*" e ss.mm;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, concernente "*Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento dei funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici e attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale*";

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare massima speditezza alle procedure concorsuali, al fine di evitare flessioni dei livelli di operatività connessi alle significative carenze del personale nella qualifica di ispettore superiore della Polizia di Stato;

**RITENUTO** di poter realizzare il predetto obiettivo mediante una determinazione anticipata, nel bando di concorso, dei titoli oggetto di valutazione, con relativo punteggio, in analogia a quanto previsto dal d.m. 9 settembre 2022, n. 168 recante la disciplina, a regime, dei concorsi e dei corsi per l'accesso alle carriere dei funzionari e ai ruoli del personale della Polizia di Stato;

**RITENUTO** di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto sopra richiamato;

**ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

**DECRETA**

**Articolo 1**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento del concorso straordinario per titoli, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r-*bis*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

**Articolo 2**

*Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso*

1.Al concorso di cui all'articolo 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato appartenente, alla data di scadenza del bando che indice il concorso, al ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia con almeno tre anni di servizio, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

2. È escluso dal concorso il personale che nel triennio precedente ha riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a "buono" e, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio, o la cui sospensione cautelare non è stata revocata a tutti gli effetti.

3. È escluso, altresì, il personale che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 61, comma 1, e 68, comma 10, del d.lgs. 5 ottobre 2000, nr. 334 e art. 6, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 737/1981.

4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

5. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e mantenuti, a pena di esclusione, fino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

**Articolo 3**

*Bando di concorso*

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2 ed alle categorie di titoli di cui all'articolo 6 del presente decreto:

a) il numero dei posti messi a concorso;
b) le modalità di presentazione, delle domande di partecipazione;
c) la riserva dei posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

**Articolo 4**

*Domanda di partecipazione*

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

**Articolo 5**

*Commissione esaminatrice*

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno-Comparto Ministeri o un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei membri della commissione esaminatrice.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. Il Presidente ed i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.

**Articolo 6**

*Titoli*

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) CATEGORIA TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 28, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
   1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 5;

2) anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori, fino a punti 7;
3) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6, così distinti:

- ruolo degli ISPETTORI, relativo a ciascun anno:
  - Ottimo 60+2, punti 2;
  - Ottimo 60+1, punti 1,9;
  - Ottimo 60, punti 1,80;
  - Ottimo 59, punti 1,70;
  - Ottimo 58, punti 1,60;
  - Ottimo 57, punti 1,50;
  - Ottimo 56, punti 1,40;
  - Ottimo 55, punti 1,30;
  - Distinto 54, punti 1,20;
  - Distinto 53, punti 1,10;
  - Distinto 52, punti 1,00;
  - Distinto 51, punti 0,90;
  - Distinto 50, punti 0,80;
  - Distinto 49, punti 0,78;
  - Distinto 48, punti 0,76;
  - Distinto 47, punti 0,74;
  - Distinto 46, punti 0,72;
  - Distinto 45, punti 0,70.
- ruolo dei SOVRINTENDENTI, relativo a ciascun anno:
  - Ottimo 54+2, punti 2;
  - Ottimo 54+1, punti 1,90;
  - Ottimo 54, punti 1,80;
  - Ottimo 53, punti 1,70;
  - Ottimo 52, punti 1,60;
  - Ottimo 51, punti 1,50;
  - Ottimo 50, punti 1,40;
  - Distinto 49, punti 1,30;
  - Distinto 48, punti 1,20,
  - Distinto 47, punti 1,10;
  - Distinto 46, punti 1,00;
  - Distinto 45, punti 0,90;
  - Distinto 44, punti 0,80;
  - Distinto 43, punti 0,78;

- Distinto 42, punti 0,74;
- Distinto 41, punti 0,70.

- ruolo ASSISTENTI e AGENTI, relativo a ciascun anno:
  - Ottimo 45+2, punti 2;
  - Ottimo 45+1, punti 1,90;
  - Ottimo 45, punti 1,80;
  - Ottimo 44, punti 1,70;
  - Ottimo 43, punti 1,60;
  - Ottimo 42, punti 1,50;
  - Ottimo 41, punti 1,40;
  - Distinto 40, punti 1,30;
  - Distinto 39, punti 1,20;
  - Distinto 38, punti 1,10;
  - Distinto 37, punti 1,00;
  - Distinto 36, punti 0,90;
  - Distinto 35, punti 0,80;
  - Distinto 34, punti 0,70.

4) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 4, così distinti:

- medaglia d'oro al Valor Militare o Civile, punti 2;
- medaglia d'argento al Valor Militare o Civile, punti 1,50;
- medaglia di bronzo al Valor Militare o Civile, punti 1;
- croce al valor militare, punti 1;
- medaglia d'oro al merito civile, punti 0,80;
- medaglia d'argento al merito civile, punti 0,70;
- medaglia di bronzo al merito civile, punti 0,60;
- medaglia d'oro fondazione Carnegie, punti 0,50;
- medaglia d'argento fondazione Carnegie, punti 0,40;
- medaglia di bronzo fondazione Carnegie, punti 0,30;
- attestato di benemerenza fondazione Carnegie, punti 0,20;
- medaglia, croce, attestato commemorativo o di benemerenza Nato, protezione civile o simili, punti 0,50;
- promozione per merito straordinario, punti 3;
- encomio solenne, punti 1,75;
- encomio semplice, punti 1,30;
- lode, punti 1;

- commendatore "O.M.R.I.", punti 0,75;
- ufficiale "O.M.R.I.", punti 0,40;
- cavaliere "O.M.R.I.", punti 0,15;
- medaglia d'oro olimpiadi, punti 1,40;
- medaglia d'argento olimpiadi, punti 1,20;
- medaglia di bronzo olimpiadi, punti 1;
- medaglia d'oro campionato mondiale, punti 1,20;
- medaglia d'argento campionato mondiale, punti 1;
- medaglia di bronzo campionato mondiale, punti 0,80;
- medaglia d'oro coppa del mondo, punti 1,20;
- medaglia d'argento coppa del mondo, punti 1;
- medaglia di bronzo coppa del mondo, punti 0,80;
- medaglia d'oro campionato europeo, punti 1;
- medaglia d'argento campionato europeo, punti 0,80;
- medaglia di bronzo campionato europeo, punti 0,60.

5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio, ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 2, così distinti:

- Addetto o sostituto responsabile di Segreteria di Sicurezza, punti 0.40;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione (d. lgs. 81/2008), punti 0.80;
- Addetto al servizio di prevenzione e protezione (d. lgs. 81/2008), punti 0.50;
  Preposto (sicurezza sul lavoro), punti 0,40;
- Responsabile del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari (d.lgs. 196/2003), punti 0.20;
- Incaricato al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari (d.lgs. 196/2003), punti 0.10;
- Consegnatario VECA/TLC/responsabile armeria, punti 0,30;
- Cassiere, punti 0,30;
- Focal point, punti 0,20;
- Amministratore di reti informatiche/Tutor Mipgweb, punti 0,20;
- Docenza/conferenza, punti 0,80 (qualora l'incarico si esaurisca nel corso di una sola giornata verrà attribuito il punteggio di 0,1);
- Relatore a congressi/convegni su incarico dell'amministrazione, punti 0.10;
- Coordinatore di comitati/gruppi di lavoro, punti 0.20;

- Componente di comitati e gruppi di lavoro, punti 0.10;
- Rappresentante dell'Amministrazione nei procedimenti giudiziari, punti 0.20 (qualora l'incarico si esaurisca nel corso di una sola giornata verrà attribuito il punteggio di 0,1);

6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione, superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 8 marzo 2022 e successivi aggiornamenti, ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2 così distinti:

- corsi di specializzazione, di cui alla Macro area A e B, punti 1,2;
- corsi di elevata qualificazione, di cui alla Macro area B, punti 0,80;
- corsi di media qualificazione, di cui alla Macro area C, punti 0,40;
- corsi qualificanti, di cui alla Macro area D, punti 0,20.

7) lavori originali elaborati e pubblicazioni scientifiche ex art. 67 d.P.R. 686/57 che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;

b) CATEGORIA TITOLI DI CULTURA, fino a punti 20, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:

1. diploma di laurea ed equipollenti (triennale), punti 3,5;
2. diploma di laurea magistrale nuovo ordinamento o specialistica ed equipollenti (biennale), punti 3,5;
3. diploma di laurea vecchio ordinamento ed equipollenti, punti 7;
4. diploma di laurea magistrale a ciclo unico ed equipollenti, punti 7;
5. diplomi di specializzazione universitaria, punti 2;
6. abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni conseguite *post-lauream*, punti 2;
7. master universitari di primo o secondo livello, punti 2;
8. dottorato di ricerca, punti 2,5;
9. conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, punti 0,5;

10. conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, punti 0,5.

2. La Commissione non procede ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse.
3. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai soli titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati, alla medesima data, nello stato matricolare.
4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
   a) attribuzione di un punteggio graduale relativo all'anzianità di servizio e di ruolo, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
   b) attribuzione di un punteggio in relazione agli incarichi e servizi di particolare rilevanza di cui al comma 1, lettera a), numero 5, in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi.
5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato.
6. La Direzione centrale per risorse umane del Ministero dell'Interno invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.
7. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, su schede individuali allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
8. Le schede di cui al comma 7 sono singolarmente pubblicate sul portale concorsi *https://concorsionline.poliziadistato.it*, nell'area personale del candidato il quale, entro dieci giorni, può segnalare eventuali errori sollecitando la rivalutazione dei titoli prima della definitiva formulazione della graduatoria finale. In tale ipotesi la commissione esaminatrice procede al riesame della posizione del candidato.

**Articolo 7**

*Graduatoria*

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
4. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

**Articolo 8**

*Rinvio*

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del d.m. 9 settembre 2022, n. 168.

**Articolo 9**

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani

BOZZA